



VII. Comunicazione luogo di conservazione delle fatture elettroniche

Si ricorda che la Farmacia, entro 30 giorni dalla data di emissione della prima fattura elettronica, dovrà effettuare la comunicazione di nuovo depositario delle scritture contabili, ai sensi dell'art. 35 del DPR 633/72.

La comunicazione, di nuovo depositario delle scritture contabili, deve essere effettuata mediante la presentazione del modello AA7_10 per le società e AA9_11 per le ditte individuali, ed è un adempimento normalmente effettuato dal consulente fiscale. Nulla vieta, però, che anche il farmacista possa produrre tale comunicazione autonomamente, in modalità telematica se in possesso dei codici di accesso a fisconline, in modalità cartacea da consegnare ad un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate o a mezzo raccomandata sempre indirizzata ad un ufficio dell'Agenzia delle Entrate. Ai fini della comunicazione obbligatoria di cui sopra, le Farmacie che si avvalgono del servizio di Promofarma, devono indicare che le fatture elettroniche verso la Pubblica Amministrazione sono conservate al seguente indirizzo:

Gestione Archivi S.r.l. (Gestore Tecnico del Servizio)

Cod. Fisc. e P.IVA 04384550879

Via XVI Strada 70/74, Zona Industriale CAP 95121 Catania (CT)

QUADRO E LUOGHI DI CONSERVAZIONE DELLE SCRITTURE CONTABILI

SEZIONE 1: SOGGETTI DEPOSITARI E LUOGHI DI CONSERVAZIONE DELLE SCRITTURE CONTABILI

Indicare il codice o i codici fiscali dei soggetti depositari nonché i dati relativi ai luoghi di conservazione delle scritture contabili.

In relazione ai tipi di comunicazione da effettuare occorre:

- barrare la casella in sede di inizio attività ovvero per l'indicazione di un nuovo depositario o di un nuovo luogo di conservazione delle scritture contabili;
- barrare la casella per comunicare la cessazione di un depositario in precedenza indicato ovvero per comunicare che le scritture contabili non sono più conservate presso un luogo in precedenza indicato.

Nel caso in cui debba essere comunicata la **sostituzione di un depositario**, nel primo riquadro deve essere barrata la casella indicando solo il codice fiscale del depositario sostituito omettendo l'indicazione del luogo o dei luoghi in cui lo stesso conservava le scritture contabili, nel secondo riquadro deve invece essere barrata la casella indicando il codice fiscale del nuovo depositario nonché il luogo o i luoghi ove sono attualmente conservate le scritture contabili.

Nel caso in cui debba essere comunicata esclusivamente la **variazione di uno o più luoghi di conservazione** delle scritture contabili già comunicati, nel primo riquadro deve essere barrata la casella indicando il codice fiscale del depositario nonché il luogo o i luoghi di conservazione sostituiti; nel secondo riquadro invece deve essere barrata la casella indicando il codice fiscale dello stesso depositario nonché il nuovo luogo o i nuovi luoghi di conservazione delle scritture contabili.

QUADRO E		TIPO COMUNICAZIONE	CODICE FISCALE
SEZIONE 1 SOGGETTI DEPOSITARI E LUOGHI DI CONSERVAZIONE DELLE SCRITTURE CONTABILI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	INDIRIZZO COMPLETO (VIA O PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, PALAZZINA, ECC.)
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	C.A.P. COMUNE (senza abbreviazioni) PROVINCIA
SEZIONE 2 LUOGHI DI CONSERVAZIONE DELLE FATTURE ALL'ESTERO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	INDIRIZZO COMPLETO (VIA O PIAZZA, NUMERO CIVICO)
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CITTA STATO ESTERO
QUADRO F	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	INDIRIZZO COMPLETO (VIA O PIAZZA, NUMERO CIVICO)
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CITTA STATO ESTERO